

Annunzio di interrogazione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura della seguente interrogazione del senatore Conti al Ministro di grazia e giustizia: « Sulle notizie pubblicate dai giornali concernenti il trattamento economico dei magistrati » (1406).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunica che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da senatori. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Svolgimento di interrogazioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Risponde al senatore Palermo, che ha interrogato il Ministro di grazia e giustizia per conoscere i motivi per i quali le indennità di missione ai magistrati vengono corrisposte con eccessivo ritardo.

Dichiara che le cause dei lamentati ritardi — a parte quelle inerenti alla complessità del sistema di liquidazione previsto dalle norme vigenti e alla ingente mole delle pratiche in rapporto al personale che vi attende — si ricollegano in gran parte alla mancanza dei fondi occorrenti. Infatti, perdurando la grave deficienza numerica di magistrati e di cancellieri, i Capi delle Corti hanno dovuto fare largo uso della facoltà prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232. Ne è derivata una spesa molto maggiore delle somme stanziata in bilancio.

Mentre per l'esercizio 1948-49 sono stati concessi i fondi necessari con recenti provvedimenti di variazioni di bilancio, per l'esercizio 1949-1950 è stato chiesto un maggiore stanziamento di 20 milioni. Si spera in tal modo di poter superare le difficoltà che al riguardo oppone il Tesoro.

PALERMO. Non può dichiararsi soddisfatto della risposta dell'onorevole Tosato: le affermate deficienze di bilancio non interessano né lui, né i magistrati. Il Ministero di grazia e giusti-

zia ha il dovere di ovviare all'inconveniente lamentato, adoperandosi perchè siano stanziati i fondi occorrenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Risponde al senatore Molè Salvatore, che ha interrogato il Ministro di grazia e giustizia per sapere se non ritenga opportuno assegnare in alcune grosse preture della Sicilia — con particolare riguardo alla situazione della pretura di Vittoria — anche in via provvisoria, un uditore aggiunto che coadiuvi con il pretore titolare al regolare funzionamento di quelle sedi giudiziarie ingorgate per l'eccessivo lavoro.

Informa che nessun provvedimento può essere adottato per ovviare alla lamentata deficienza numerica di magistrati nelle preture della Sicilia in quanto, a norma dell'Ordinamento giudiziario, non è possibile destinare agli Uffici giudiziari magistrati in soprannumero.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della pretura di Vittoria, fa presente che l'unico posto di pretore previsto dall'organico risulta coperto. A quella sede sono, tuttavia, adetti tre vice-pretori onorari.

MOLÈ SALVATORE. Si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta datagli dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Svolgimento di interpellanza.

TERRACINI. Svolge l'interpellanza da lui rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere se non intenda modificare il proprio decreto 14 aprile 1950 relativo alla concessione di nulla-osta per l'apertura di sale cinematografiche parrocchiali.

La sua interpellanza muove dalla considerazione di un fenomeno che in questi ultimi tempi ha assunto proporzioni sempre più vaste: è accaduto, infatti, che le sale cinematografiche parrocchiali sono andate progressivamente crescendo fino a toccare il numero di 4.000. C'è da osservare, poi, che le sale parrocchiali hanno perduto il carattere di enti dedicati ad un'opera di formazione morale e spirituale e si presentano, attualmente, come altrettante iniziative di carattere speculativo, intese ad esercitare una spietata concorrenza nei confronti delle normali imprese cinematografiche. La situazione,

anzi, è pervenuta a un punto tale che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata costretta ad emanare il decreto 14 aprile 1950, al quale la sua interpellanza si riferisce e che deve essere considerato in certo modo come un tentativo di porre dei limiti e delle regole in un campo in cui gli interessati dimostrano di non conoscere i confini della loro sfera d'attività.

Allo scopo di precisare i termini della questione, ricorda che tra la Società italiana degli autori ed editori e l'Azione cattolica era stata stipulata una convenzione diretta a regolamentare l'esercizio delle sale parrocchiali cinematografiche. In quella convenzione veniva stabilito, ad esempio, che la licenza rilasciata dalla pubblica sicurezza per l'esercizio del locale dovesse essere intestata al Parroco, oppure al vice Parroco; che gli spettacoli non dovessero avere alcuno scopo di speculazione; che venissero proiettati esclusivamente film classificati come visibili per tutti dal Centro cattolico cinematografico.

Qualora tutte le anzidette disposizioni fossero state rispettate, le sale cinematografiche parrocchiali — sempre secondo la convenzione di cui si è fatta menzione — sarebbero state ammesse al beneficio di notevoli sgravi fiscali.

In realtà i termini della convenzioni non sono stati mai osservati. Nelle sale cinematografiche parrocchiali, infatti, sono state proiettate pellicole anche classificate dal Centro cinematografico cattolico come non visibili per tutti. La pubblicità degli spettacoli non è stata contenuta nel perimetro dell'edificio dove il cinematografo era ubicato e non è stata rispettata ancora la prevista norma secondo la quale le proiezioni dovevano aver luogo solo in alcuni giorni della settimana.

Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, nella suddetta convenzione è contenuta una disposizione relativa al gravame tributario per le sale cinematografiche parrocchiali, che vengono esentate dai contributi gravanti sui normali cinematografi, i quali debbono pagare diritti fiscali percentuali relativi ai singoli biglietti di ingresso venduti. A vantaggio delle sale cinematografiche parrocchiali si sono stabiliti invece gravami cumulativi, relativi agli introiti totali realizzati dalle sale stesse, il che costituisce una agevolazione notevolissima.

Tale profonda diversità di trattamento, fra le sale cinematografiche normali e le sale cinematografiche parrocchiali, può essere ammessa e giustificata soltanto se queste ultime assolvono ad una funzione educativa, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nella prima parte della convenzione citata. Ove tali condizioni e modalità non vengano rispettate — ed esse, per unanime riconoscimento, non sono rispettate — il trattamento in favore riservato alle sale cinematografiche parrocchiali è inammissibile, tanto più ove si consideri che esse ammontano a varie migliaia e che per conseguenza l'agevolazione fiscale ad esse concessa si risolve in un danno per l'Erario, danno che ammonta a cifre ingentissime.

È da rilevare inoltre che con la convenzione fra la Società italiana autori ed editori e l'Azione cattolica si è violata la legge 20 febbraio 1948, n. 62, la quale stabilisce che il contributo fiscale deve essere pagato su tutti gli spettacoli, anche privati, dovunque e comunque essi abbiano luogo.

Col decreto 14 aprile 1950, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto a favore delle sale cinematografiche parrocchiali una nuova agevolazione, la quale, tradotta in termini economici, si risolverà in un privilegio di proporzioni anche maggiori dalla agevolazione tributaria di cui ha fatto cenno.

Il citato decreto tende alla limitazione delle sale cinematografiche, mediante la determinazione di un *quorum* delle sale in rapporto alla quantità della popolazione. Mentre però per il computo relativo alle licenze per i cinematografi normali si tiene conto del numero dei cinema parrocchiali esistenti — e pertanto viene limitato il numero delle concessioni — per le sale cinematografiche parrocchiali si ignora completamente il numero dei cinematografi normali, in modo che agli oratorii ed alle parrocchie viene data la possibilità di una fioritura eccezionale di attività.

La giustificazione di tale criterio preferenziale andrebbe ricercata nel carattere educativo dei cinema parrocchiali. È però da tener presente che non i soli oratorii assolvono funzioni di educazione della massa, bensì anche numerose organizzazioni popolari e culturali, in confronto delle quali si usa, invece, il metodo del

rifiuto metodico della concessione. Tipico è, in tal senso, l'esempio dell'E.N.A.L., spinto a stringere una convenzione con l'Associazione generale esercizi cinematografici, per cui si impegna a non gestire in proprio nè a concedere l'uso delle proprie sedi per l'esercizio di sale cinematografiche.

Concludendo, desidera conoscere le ragioni che hanno spinto ad emanare il decreto del 14 aprile e se la Presidenza del Consiglio intenda estendere tale decreto a tutte le sale che venissero aperte da enti di carattere educativo e culturale. Ove questa estensione non fosse possibile, ritiene necessario che sia ritirato il decreto in oggetto, sostituendolo con uno di carattere uniforme per tutti i tipi di sale cinematografiche.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premesso che accanto al circuito fondamentale degli esercizi normali, esiste un circuito di ampiezza notevolmente inferiore di esercizi cinematografici parrocchiali, precisa che il carattere autonomo di questi ultimi è dato precipuamente da una serie di diritti e doveri particolari.

Tra i diritti principali sono quelli del pagamento di una tassa di concessione di sole mille lire, come è stabilito da una disposizione di legge approvata dal Parlamento e che si estende a tutti gli enti di assistenza e beneficenza, e della corresponsione a *forfait* dei diritti di autore, come da apposita convenzione con la S.I.A.E. Fra i doveri, prevalente è quello della limitazione del prezzo del biglietto ad un massimo di sessanta lire, prezzo che garantisce l'impossibilità di utili di speculazione.

Circa la questione della proporzione tra posto-cinema e numero degli abitanti, rileva che essa è sfavorevole alle sale parrocchiali, per cui è fissato un limite di un posto-cinema per ogni 20-30 abitanti in luogo della proporzione di uno ogni 12-20 fissata per gli esercizi normali: infatti, contrariamente a quanto ha affermato il senatore Terracini, i due circuiti sono del tutto indipendenti tra loro e il numero delle sale parrocchiali non incide su quello delle sale normali e viceversa.

È fatto d'altra parte obbligo che la proprietà della sala parrocchiale sia intestata al parroco o ad altro religioso, che la direzione sia affidata ad un ecclesiastico o a persona desi-

gnata, che siano proiettati solo film approvati del Centro cattolico cinematografico, che la pubblicità sia limitata nell'ambito del complesso parrocchiale e che le proiezioni avvengano solo nei giorni festivi e comunque non più di tre giorni alla settimana.

Il fondamento di questa particolare disciplina risiede, del resto, in un libero accordo tra l'A.G.I.S. e la rappresentanza delle sale parrocchiali. Nè può dirsi che ci sia stato un arresto di sviluppo negli esercizi cinematografici, i quali, mentre le sale parrocchiali salivano da mille a duemila, sono passati da seimila a undicimila.

Non si ritiene, pertanto, se non mutano le condizioni di fatto, di dover ritirare il decreto in parola, mentre non si vede che esistano organismi di diritto pubblico da potersi equiparare alle parrocchie agli effetti dell'estensione delle norme in discussione. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

TERRACINI. Osserva che per la prima volta con un atto ufficiale si riconosce un carattere e una figura particolare all'intrapresa cinematografica parrocchiale, figura che si inquadra in un sistema di privilegio.

Si augura che, quando dovrà essere redatto il nuovo decreto, il Governo vorrà riconoscere l'esistenza di altre istituzioni che, se aiutate, possono svolgere, sotto insegne diverse, altrettanto efficace opera educativa.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ordine cavalleresco » Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze » (412).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NITTI. Afferma che in un momento, come l'attuale, in cui numerosi e gravi sono i problemi che la giovane Repubblica italiana deve affrontare e risolvere, è veramente ridicolo che si discuta della istituzione di un ordine cavalleresco.

Osserva che l'esistenza di ordini cavallereschi e la concessione di onorificenze costituiscono peculiari caratteristiche delle istituzioni monarchiche, ma non sono concepibili in regime repubblicano.